



BANCA CENTRALE EUROPEA

**CRITERI GENERALI DELL'EUROSISTEMA SULL'USO
DELLE APPARECCHIATURE DI INTROITO ED ESITO DEL
CONTANTE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE
E DI ALTRI SOGGETTI DELL'AREA DELL'EURO
CHE EFFETTUANO A TITOLO PROFESSIONALE
LA SELEZIONE DELLE BANCONOTE E
LA LORO EROGAZIONE AL PUBBLICO**

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha preso atto che le istituzioni creditizie e altri soggetti dell'area dell'euro i quali effettuano in via professionale la selezione delle banconote e la loro erogazione al pubblico (in seguito denominati "gestori di apparecchiature di introito ed esito del contante") iniziano a investire in unità operative indipendenti, utilizzabili autonomamente dalla clientela, che sono in grado di accettare, gestire e distribuire banconote, le cosiddette "apparecchiature di introito ed esito del contante".

L'impiego di tali dispositivi può avere un impatto diretto sul ciclo di vita delle banconote. In generale, il Consiglio direttivo sottolinea che, al fine di assicurare l'elevata qualità delle banconote in circolazione, essi possono essere utilizzati soltanto se risultano affidabili nel gestire il contante, scartando i biglietti falsi e le banconote legittime non più idonee all'uso. Le banche centrali nazionali (BCN) dovrebbero eseguire regolari controlli a campione per verificare il rispetto di queste condizioni. Poiché l'Eurosistema è responsabile dell'immissione in circolazione delle banconote in euro, è stato necessario che esso definisse una posizione comune.

Previa consultazione delle aziende produttrici delle apparecchiature di introito ed esito del contante e delle associazioni europee del settore creditizio, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato, nella riunione del 18 aprile 2002, i criteri generali sull'uso di questi apparati da parte dei gestori, nonché i requisiti minimi da osservare per la selezione automatica delle banconote. Le condizioni relative all'impiego di tali dispositivi, contenute

nei presenti criteri generali, non hanno carattere vincolante. Il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito che le BCN dell'area dell'euro contribuiranno tempestivamente al loro recepimento nell'ambito dei rispettivi quadri normativi o contrattuali nazionali con i gestori. In vista dell'applicazione a livello nazionale e al fine di precisare a questo stadio le condizioni alle quali i gestori delle apparecchiature di introito ed esito del contante possono operare nell'area dell'euro, il Consiglio direttivo ha deciso di pubblicare i criteri generali comuni sui siti Internet delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema, nelle lingue ufficiali della Comunità europea.

Nell'elaborazione del presente documento, l'Eurosistema ha tenuto in debita considerazione l'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione¹ (denominato in seguito "Regolamento del Consiglio").

Ai sensi dell'articolo 6, i gestori delle apparecchiature di introito ed esito del contante sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote in euro che hanno ricevuto e riguardo alle quali essi hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false, nonché a trasmetterle immediatamente alle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie ad assicurare che i gestori inadempienti siano passibili di sanzioni di carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Fatte salve le misure decise a livello nazionale dagli Stati membri, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato i presenti criteri generali relativi all'uso delle apparecchiature di introito ed esito del contante.

I gestori di tali dispositivi devono, inoltre, osservare tutti gli obblighi previsti dagli ordinamenti nazionali in materia di contraffazione e riciclaggio di denaro.

I. Requisiti di rilevazione e caratteristiche dei sensori

È indispensabile assicurare un elevato livello di sicurezza nella rilevazione delle contraffazioni e prevenire la riemissione di banconote sospette. Le apparecchiature di introito ed esito del contante dovrebbero pertanto essere in grado di classificare i biglietti in una delle quattro categorie seguenti:

¹ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6

Categoria	Classificazione	Proprietà	Trattamento
1	Fattispecie non riconosciuta come banconota	Il mancato riconoscimento è dovuto a: - immagine o dimensioni errate; - errore di alimentazione (ad es. banconote sovrapposte); - ampia superficie mancante o ampie pieghe agli angoli della banconota; - introduzione ad es. di un foglietto annotato o di un cartoncino separatore; - biglietto espresso in altra valuta.	L'oggetto rilevato deve essere restituito al cliente
2	Una o più caratteristiche identificate come falsificazione	Immagine e dimensioni corrispondono, ma una o più caratteristiche di riconoscimento (IR, UV, magnetismo, filo di sicurezza ecc.) sono assenti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza.	Il biglietto deve essere ritirato dalla circolazione. Una volta appurato che è falso, esso deve essere trasmesso alle autorità nazionali competenti unitamente alle informazioni sul titolare del conto. L'accredito non deve essere effettuato.
3	Caratteristiche non identificate con certezza come autentiche. Banconota sospetta	Immagine, dimensioni e caratteristiche di riconoscimento (IR, UV, magnetismo, filo di sicurezza ecc.) corrispondono, ma il biglietto non risulta conforme ai parametri di qualità o non rispetta le tolleranze. Nella maggior parte dei casi si tratta di banconote legittime non più idonee alla circolazione, in particolare per il livello di sporco.	La banconota deve essere trattata separatamente e inviata alla BCN per un controllo di autenticità. Le informazioni sul titolare del conto devono essere custodite per quattro settimane e rese disponibili su richiesta. L'accredito potrà essere eventualmente effettuato.
4	Banconota identificata come autentica	Tutti i controlli di autenticità hanno dato esito positivo.	La banconota può essere reimmessa in circolazione. L'accredito deve essere effettuato.

Soltanto le banconote che risultano a) autentiche a tutti i controlli (categoria 4) e b) conformi ai requisiti minimi di selezione (cfr. sezione 3) possono essere ridistribuite al pubblico. I biglietti classificati nelle categorie 2 e 3 dovrebbero essere invece ritirati dalla circolazione e custoditi/trattati separatamente.

2. Identificazione del titolare del conto e registrazione delle operazioni effettuate

La registrazione e l'identificazione a) delle banconote contraffatte/sospette appartenenti alle categorie 2 e 3 e b) del cliente che le ha depositate sono indispensabili per poter ricostruire tutti i movimenti e, quindi, per innalzare il livello di sicurezza. Le informazioni relative alle caratteristiche di riconoscimento delle banconote (ad esempio l'"impronta" elettronica del biglietto) e i dati del titolare del conto dovrebbero essere custoditi per almeno quattro settimane, per consentire di rintracciare la provenienza di eventuali falsi.

Si raccomanda l'installazione di telecamere per garantire un più elevato livello di protezione da attività criminose.

3. Selezione delle banconote legittime non più idonee alla circolazione

Le apparecchiature di introito ed esito del contante dovrebbero essere in grado di selezionare le banconote legittime non più idonee alla circolazione. Poiché la qualità di tali biglietti è ritenuta inadeguata per il loro utilizzo, essi vanno riconsegnati alle rispettive BCN. I requisiti minimi per la selezione automatica di queste banconote saranno resi noti, su richiesta, esclusivamente ai soggetti che necessitano di tali informazioni.

4. Informazioni sulle banconote in euro e sulle loro caratteristiche di sicurezza

Informazioni sui biglietti in euro e sulle loro caratteristiche di sicurezza sono state fornite ai gestori delle apparecchiature di introito ed esito del contante e alle aziende produttrici di ATM (bancomat), di dispositivi automatici di ausilio ai cassieri e di apparati che accettano, verificano e selezionano banconote, nel contesto dei collaudi svolti nel 2000 e 2001 in vista dell'immissione in circolazione dell'euro. Tali informazioni, unitamente alla possibilità di effettuare collaudi con biglietti falsi, sono ritenute sufficienti ad assicurare un adeguato controllo di autenticità delle banconote in euro.

5. Prove sulla prestazione delle apparecchiature e aggiornamento del software per il controllo di autenticità

I gestori delle apparecchiature di introito ed esito del contante dovrebbero utilizzare dispositivi fabbricati da aziende che sono in grado di dimostrare la conformità dei loro prodotti ai requisiti definiti nelle sezioni 1, 2 e 3 del presente documento, avendo effettuato prove con banconote false presso le BCN dell'Eurosistema o presso i Centri nazionali di analisi (CNA) nei rispettivi Stati membri. I gestori dovrebbero aggiornare il software per il controllo di autenticità in modo da assicurare l'identificazione delle nuove contraffazioni.

Alle case costruttrici di dette apparecchiature non verrà rilasciata alcuna certificazione. Tuttavia, le BCN dell'Eurosistema possono fornire loro una dichiarazione scritta sui risultati delle prove eseguite. Una speciale clausola vincolerà le aziende a utilizzare le informazioni contenute nella dichiarazione stessa, incluso ogni riferimento alle prove, esclusivamente nel quadro dei contatti bilaterali con la clientela e non a scopo pubblicitario o promozionale. Le BCN dell'Eurosistema adotteranno tutte le misure necessarie a prevenirne qualsiasi uso improprio. Le BCN possono effettuare controlli di sistema su queste apparecchiature, al fine di verificare fra l'altro la precisione dei sensori, la capacità di risalire alla provenienza delle banconote, la memorizzazione dei dati e gli standard di selezione per le banconote non idonee.

6. Dispositivi di *cash-in*

I presenti criteri generali saranno applicabili anche ai dispositivi di *cash-in* (apparati per il deposito del contante)² utilizzabili autonomamente dalla clientela, qualora le banconote in entrata non siano sottoposte a controllo manuale prima di essere ridistribuite al pubblico. Ciò è ritenuto necessario affinché sia rispettato l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote ricevute riguardo alle quali i gestori hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false (articolo 6 del Regolamento del Consiglio). Per consentire l'adeguamento tecnico dei dispositivi attualmente in uso, è previsto un periodo di transizione che si estenderà fino al 30 giugno 2003. Nel frattempo, i gestori

² In linea di principio, le banconote in entrata vengono accreditate sul conto del cliente che effettua il deposito.

dovranno adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del Regolamento del Consiglio e, di conseguenza, alle disposizioni attuative nazionali, mediante l'adozione di misure organizzative.

24 maggio 2002